

Art. 39

Competenze e rappresentanza legale dell'ENS

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
- c. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e l'attività istituzionale dell'ENS secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- d. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- e. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie;
- f. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Generale;
- h. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

Nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell'Ente. L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro sei mesi dalla delibera di nomina.